



## GIUDICE SPORTIVO ONASP

(funzione arbitri O.N.A.S.P. – parte integrante del Regolamento)

### **Versione 6.1**

Proprietà esclusiva di :  
**F.I.P.S.**

Sotto la supervisione di:  
**O.N.A.S.P.** (Organo Nazionale Arbitri Soft Air Pattuglie)

### **STRUTTURA e FUNZIONAMENTO**

Il giudice sportivo è un organo collettivo composto da 3 dirigenti ONASP in funzione giudicante. E' guidato e presieduto dal Responsabile Didattico Nazionale affiancato da 2 dirigenti nazionali ONASP. Ove possibile i due consiglieri nazionali dovranno provenire da coordinamenti estranei a quello interessato dal procedimento. Il Giudice ha potere di valutare le relazioni, chiedere l'esibizione di prove documentali o di ascoltare testimoni; al termine della valutazione emetterà un "giudizio per equità" e potrà di conseguenza irrogare sanzioni alle parti coinvolte. Nel caso in cui emergano responsabilità di terze parti sarà possibile aprire d'ufficio un nuovo provvedimento per l'analisi puntuale delle informazioni recepite consentendo la presentazione di memorie difensive. Il Giudice ha tre compiti principali:

- vagliare i ricorsi delle Associazioni facenti parte del Campionato nazionale F.I.P.S.
- agire quale commissione disciplinare per i deferimenti legati alle sanzioni arbitrali.
- Analizzare e gestire turbative eccezionali del normale svolgimento di un evento.

### **RICORSO**

Ogni Associazione ha il diritto a depositare (entro tre giorni lavorativi) per mezzo del proprio legale rappresentate (Presidente o chi ne fa le veci) un ricorso in carta e forma libera al fine di segnalare e contestare condotte arbitrali inappropriate e/o dannose per il regolare svolgimento di una tappa o un evento F.I.P.S.

Tale documento deve contenere un dettagliato rapporto della situazione verificatasi, con un'appropriata analisi giuridica tanto degli eventi quanto delle eventuali conseguenze.

Ai sensi di legge l'onere probatorio ricade sempre sull'Associazione ricorrente che quindi dovrà



dimostrare la propria tesi con un'appropriate analisi del regolamento e con il sostegno di testimonianze adeguate.

Con l'esclusione dei casi di illecito per i quali l'O.N.A.S.P. si riserva sin d'ora la possibilità di adire l'autorità giudiziaria o presentare denuncia/querela presso le Forze dell'Ordine, il Giudice Sportivo non ha il potere di modificare i punteggi di una gara o di un evento sportivo. L'intervento sarà teso ad un duplice scopo, chiarire la situazione specifica (a beneficio di future ripetizioni) e valutare l'operato del Collegio Arbitrale. La decisione verrà presa entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dei materiali e verrà notificata alla Associazione ricorrente e a tutti i Responsabili Regionali e Referente del Coordinamento Regionale coinvolto.

### **DEFERIMENTO DISCIPLINARE**

I giocatori che per, cartellino diretto o relazione del Collegio Arbitrale risultano deferiti per la loro condotta verranno informati in fase di debriefing a cura del Responsabile e verrà notificato alla Associazione tramite i consueti canali informativi del Coordinamento (mail, messaggistica ec) entro il terzo giorno lavorativo (a cura del Responsabile Didattico Arbitrale di Coordinamento Regionale o figura parificata).

L'Associazione avrà cinque giorni per redigere una memoria difensiva (in forma e carta libera) a firma del Legale Rappresentante da inviarsi a mezzo mail. Il Giudice si esprimerà in forma scritta entro sette giorni dalla ricezione della documentazione. Copia della decisione verrà notificata all'Associazione e per conoscenza al Responsabile Didattico Regionale e al Referente di Coordinamento.

### **TURBATIVE ECCEZIONALI**

In caso di eventi calamitosi, dolosi o colposi che turbino il regolare svolgimento della competizione compromettendone in maniera chiara, evidente ed incontrovertibile la ripetibilità e la veridicità, il Giudice ha il compito, ricevuta la relazione del Collegio Arbitrale di emettere entro sette giorni un'analisi approfondita della situazione ed una decisione motivata che vada a limitare i danni o a correggere le ingiustizie verificatesi.

Trattandosi di una categoria residuale, al Giudice sono concessi i più ampi poteri di intervento.

